

Disciplina degli incarichi esterni conferiti ai sensi dell'art. 7 comma 6 D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.

Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____.

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Azienda, nonché il relativo regime di pubblicità. Per incarico di collaborazione si intende la prestazione di natura temporanea e altamente qualificata resa da un professionista esterno all'Azienda sulla base dell'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo che può essere di tipo occasionale oppure coordinato e continuativo.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarico:

- incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Azienda, per consulenza legale, per attività notarili, nonché incarichi di consulenza fiscale, in ragione della natura prettamente fiduciaria degli stessi;
- incarichi connessi alla progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. di lavori pubblici e opere pubbliche, nonché prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti d'appalto, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge e di regolamento;
- incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;
- incarichi di docenza attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- incarichi conferiti a professionisti dipendenti di altri enti pubblici o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con rapporto regolato da convenzione stipulata dall'Azienda con l'ente di appartenenza;
- incarichi professionali riguardanti attività monocratiche e collegiali del Dipartimento di Prevenzione e della Medicina Legale (commissioni invalidi civili, commissioni patenti, visite fiscali e necroscopiche ecc.).

Art. 2 – Presupposti.

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per esigenze cui non può far fronte col personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'azienda conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'azienda stessa;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Azienda Usl Toscana
Nord Ovest
Sede legale
via Cocchi, 7/9
50121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Deve inoltre sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 3 – Procedura di conferimento.

La proposta di conferimento di un incarico di collaborazione esterna è formulata dal direttore del dipartimento cui afferisce la struttura interessata, che deve darne compiuta motivazione tecnica e organizzativa, documentando la mancanza o la insufficienza nell'Azienda di specifiche professionalità che rispondano alle necessità rilevate.

L'attivazione della procedura per l'attribuzione dell'incarico è disposta dal Direttore Generale con proprio atto, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione dei candidati, gli eventuali titoli preferenziali, la durata dell'incarico e l'ammontare del compenso previsto, che deve essere di norma calcolato sulla base delle seguenti tariffe orarie onnicomprensive:

ruolo	Tariffa oraria onnicomprensiva ordinaria	Tariffa oraria onnicomprensiva maggiorata per sede disagiata (isole, comunità montane oppure servizio prestato presso carceri o residenze per malati psichiatrici autori di reato)
Comparto	€ 19	€ 23
Dirigenza	€ 24	€ 28

Per particolari categorie di professionisti (ad es. odontoiatri) potrà essere stabilito un compenso a prestazione anziché a tariffa oraria: in tal caso, l'atto deliberativo di indicazione dell'avviso riporterà le specifiche per il calcolo delle spettanze in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

La scelta del professionista è operata unicamente mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio. Il relativo avviso, che deve riportare gli estremi dell'atto autorizzativo aziendale, viene pubblicato quando la delibera di indicazione è esecutiva sul sito web ufficiale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest nella sezione "bandi e concorsi" e vi rimane per quindici giorni.

Qualora pervenga una sola domanda, la valutazione del curriculum può essere effettuata da un solo esperto nella disciplina oggetto dell'incarico, individuato di norma nel responsabile della struttura organizzativa nella quale verrà inserito il professionista o suo delegato di posizione apicale.

In caso di pluralità di domande la valutazione spetta a due o più esperti, di cui almeno uno di posizione apicale. La valutazione consiste in un giudizio complessivo su ciascun candidato, finalizzato ove possibile alla creazione di una lista di idonei utilizzabile per successive necessità dell'Azienda, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative. La lista di idonei così ottenuta è valida per un anno dalla data di redazione del verbale conclusivo, che deve essere recepito con atto ufficiale da pubblicare all'albo pretorio aziendale. La redazione del verbale è obbligatoria anche in caso di ricezione di una sola domanda.

Azienda Usl Toscana
Nord Ovest
Sede legale
via Cocchi, 7/9
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Art. 4 – Stipula del contratto di lavoro autonomo.

Individuato il soggetto a cui affidare l'incarico, in esito alle procedure indicate all'art. 3, lo stesso sarà chiamato a stipulare il contratto individuale di lavoro, nel quale è indicata la decorrenza dell'incarico, e a sottoscrivere apposita modulistica finalizzata al suo inquadramento fiscale e assicurativo.

Art. 5 – Durata degli incarichi.

Gli incarichi possono essere affidati, di norma, per la durata massima di un anno, assicurando la loro rotazione; la delibera di attivazione può tuttavia, motivatamente, prevedere una durata superiore all'anno ovvero l'attribuzione di un nuovo incarico allo stesso soggetto, in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Art. 6 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente competente della struttura organizzativa in cui è inserito il collaboratore esterno verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico ; qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ricevuto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, prima della scadenza contrattuale, il medesimo dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, ovvero richiedere all'Azienda la risoluzione del contratto per inadempienza ;

Il dirigente di cui al comma 1 verifica inoltre la presenza dell'incaricato sul luogo di lavoro e attesta il corretto svolgimento dell'attività , al fine della liquidazione periodica delle spettanze ;

Art. 7 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di cui costituisce allegato.

Per tutto quanto in esso non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.